



FRANCESCO CORAIOLA
NOTAIO - NOTAR

Allegato " B " al mio atto Rep. n. 2'332 Racc. n. 2'127

"Associazione Altoatesina della Famiglia Ente del Terzo Settore"
in sigla AAF ETS"

STATUTO

Art. 1 - (Costituzione)

È corrente un Ente del Terzo settore denominato "Associazione Altoatesina della Famiglia Ente del Terzo Settore" (di seguito anche Associazione) e, in sigla, "AAF ETS". Negli atti e nella corrispondenza, nonché in qualsiasi comunicazione rivolta al pubblico l'Associazione userà la locuzione "Ente del Terzo settore" oppure l'acronimo "ETS".

Essa è disciplinata dal presente Statuto, dalle vigenti leggi in materia (tra cui il D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117) e dai principi generali dell'ordinamento giuridico riguardanti gli enti del Terzo settore.

Art. 2 - (Sede)

L'Associazione ha sede in Bolzano, (BZ), Via Sassari n. 17B. Il trasferimento della sede legale non comporta modifica statutaria se effettuata all'interno del medesimo Comune, ma solo l'obbligo di comunicazione agli uffici competenti.

La sede potrà essere trasferita con delibera del Consiglio Direttivo nell'ambito del Comune di Bolzano.

Art. 3 - (Durata dell'Associazione)

La durata dell'Associazione è a tempo indeterminato.

FINALITA' E ATTIVITA'

Art. 4 - (Natura, scopo e attività)

1) L'Associazione, operando prevalentemente nel territorio della Provincia Autonoma di Bolzano nella sua qualità di gestore del consultorio Familiare "L'Arca", nell'ambito della Legge Provinciale 17 agosto 1979, n. 10, "Istituzione dei consultori familiari" in Provincia di Bolzano, e in virtù di accreditamento istituzionale, così come previsto dal Decreto dell'Assessorato alla Sanità n. 26110/2018 del 28/12/2018, si propone l'esclusivo perseguimento di finalità di solidarietà sociale, attuato mediante lo svolgimento di attività nel settore dell'assistenza sociale e socio-sanitaria offrendo senza distinzioni di credo e di ideologia, un servizio consultoriale per la famiglia, la coppia ed i singoli, in ordine alle varie problematiche nelle diverse fasi della vita che la riguardano, nel pieno rispetto delle convinzioni etiche e dell'integrità psicofisica del cittadino, ed entro l'ambito della legislazione vigente in materia di consultori familiari;

2) promuovere la crescita culturale e morale della famiglia, coppia singoli, fornendo mezzi ed occasioni adeguati, quali biblioteche, conferenze e tavole rotonde sulla problematica familiare, incontri tra famiglie e singoli componenti per scambio di esperienze, ecc.;

3) intervenire presso le autorità costituite per promuovere e/o appoggiare iniziative finalizzate al giusto riconoscimento dei diritti della famiglia e dei suoi componenti, per un'adeguata valorizzazione di essa nella vita sociale, per una più diretta partecipazione alla risoluzione dei problemi che la riguardano, e per la completa ed integrale attuazione da parte delle autorità costituite del disposto dell'art. 31 della Costituzione.

Pertanto, l'Associazione svolge, in modo esclusivo o prevalente, le attività



Francesco Coraiola

riconducibili alle seguenti lettere del comma 1 dell'art. 5 del D.Lgs. n. 117/2017:

a) Interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1, commi 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112 e successive modificazioni;

b) Interventi e prestazioni sanitarie;

c) Prestazioni sociosanitarie di cui al D.P.C.M. 14 febbraio 2001, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni;

d) Educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonché le attività culturali di interesse sociale con finalità educativa.

L'Associazione non persegue scopo di lucro. Il patrimonio dell'Associazione è utilizzato per lo svolgimento dell'attività statutaria ai fini dell'esclusivo perseguimento di finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale. È vietata la distribuzione, anche indiretta, di utili ed avanzi di gestione, fondi e riserve comunque denominate a fondatori, associati, lavoratori e collaboratori, Consiglieri ed altri componenti degli organi sociali, anche nel caso di recesso o di ogni altra ipotesi di scioglimento individuale del rapporto associativo.

L'Associazione non può svolgere attività differenti da quelle sopra indicate, ad eccezione di quelle di natura diversa ex art. 6 del D.Lgs. n. 117/2017, a condizione che esse siano secondarie e strumentali all'attività principale.

La determinazione delle attività diverse è rimessa al Consiglio Direttivo che, osservando le eventuali delibere dell'assemblea dei soci in materia, è tenuto a rispettare i criteri e i limiti stabiliti dal Codice del Terzo Settore e dalle disposizioni attuative dello stesso rispetto allo svolgimento di tali attività.

Inoltre, l'Associazione potrà porre in essere raccolte pubbliche di fondi al fine di finanziare le attività di interesse generale, nelle forme e nelle condizioni di cui all'art. 7 del Codice del Terzo Settore.

L'Associazione potrà garantire la sua collaborazione ad altri enti per la realizzazione di iniziative che rientrano nei propri scopi.

L'Associazione si avvale di ogni strumento utile al raggiungimento degli scopi sociali, e in particolare della collaborazione con gli enti locali, anche attraverso la stipula di apposite convenzioni e/o in regime di accreditamento.

L'Associazione potrà partecipare quale socio ad altre associazioni o enti del Terzo settore aventi scopi analoghi.

Per il migliore raggiungimento degli scopi sociali, l'Associazione potrà, tra l'altro, possedere e/o gestire e/o prendere o dare in locazione beni, siano essi mobili, che immobili; stipulare contratti e/o accordi con altre associazioni e/o terzi in genere.

SOCI

Art. 5 - (Requisiti dei soci)

Possono essere soci dell'Associazione i maggiorenni cittadini italiani o stranieri senza alcuna distinzione di sesso, razza, idee e religione, che condividono le finalità e i principi statutari dell'Associazione.

L'ammissione all'associazione è deliberata dal Consiglio Direttivo su domanda dell'interessato secondo criteri non discriminatori, coerenti con le

finalità perseguite e le attività d'interesse generale svolte. La deliberazione è comunicata all'interessato ed annotata nel libro degli associati.

In caso di rigetto della domanda, l'organo di amministrazione comunica la decisione all'interessato entro 60 giorni, motivandola.

L'aspirante associato può, entro 60 giorni da tale comunicazione di rigetto, chiedere che sull'istanza si pronunci l'assemblea in occasione della successiva convocazione.

L'elenco dei soci dell'Associazione è tenuto costantemente aggiornato dal Consiglio Direttivo in un apposito registro, sempre disponibile per la consultazione da parte dei soci.

All'Associazione possono partecipare in qualità di socio anche altri enti del Terzo settore, in conformità a quanto previsto dalla normativa vigente.

L'Ente, nello svolgimento delle proprie attività, potrà avvalersi di volontari secondo quanto contenuto negli artt. 17 e 18 del D.Lgs.n. 117/2017.

Art. 6 - (Diritti e obblighi)

Tutti i soci godono degli stessi diritti e sono soggetti ai medesimi doveri e obblighi. I soci hanno il diritto di:

--partecipare all'assemblea con il diritto di voto, compreso il diritto di elettorato attivo e passivo;

--essere informati di tutte le attività ed iniziative poste in essere dall'Associazione e di parteciparvi;

--visionare i libri sociali. Al fine di esercitare il diritto di esaminare i libri sociali di cui all'art. 15 del Codice del Terzo Settore, l'associato deve presentare espressa domanda di presa di visione al Consiglio Direttivo, il quale provvede entro il termine massimo dei 15 (quindici) giorni successivi. La presa di visione è esercitata presso la sede dell'Associazione alla presenza di persona indicata dal Consiglio Direttivo.

I soci hanno il dovere di:

--adottare comportamenti conformi allo spirito ed alle finalità dell'Associazione, tutelandone il nome, tenendo rapporti corretti tra i soci e tra questi ultimi e gli organi sociali;

--versare la quota associativa annua nella misura e nei termini stabiliti dal Consiglio Direttivo.

Art. 7 - (Qualifica di socio)

La quota sociale non è restituibile, non è trasmissibile e non è rivalutabile. È esclusa la temporaneità della partecipazione alla vita associativa. I soci che versano, all'atto di ammissione, la quota annuale stabilita dal Consiglio Direttivo, restano impegnati all'appartenenza all'Associazione a tempo indeterminato, fatta salva la facoltà di presentare le proprie dimissioni.

La qualifica di socio si perde:

- per dimissioni, da presentarsi per iscritto al Presidente dell'Associazione;—
- per morosità, a causa di ritardo di oltre tre mesi nel pagamento della quota sociale annua;

- per esclusione, che deve essere deliberata nei seguenti casi:

-- per essersi il socio reso comunque colpevole di azioni disonorevoli entro e fuori la sede sociale;

-- per avere comunque svolto azioni contrarie alle finalità dell'Associazione;—

-- l'aver violato delibere degli organi dell'associazione (legittimamente) adottati o l'aver col proprio comportamento costituito ostacolo al regolare funzionamento dell'associazione.



Francesco Coppio

Giuseppe Fiori

Art. 8 - (Versamento della quota associativa)

Il soggetto, di cui sia accettata la domanda di iscrizione, deve versare la quota associativa, il cui importo viene stabilito annualmente dal Consiglio Direttivo.

RISORSE ECONOMICHE

Art. 9 - (Tipologie)

Le risorse economiche per il conseguimento degli scopi ai quali l'Associazione è rivolta e per sopperire alle spese di funzionamento dell'ente, saranno costituite:

- a) dalle quote sociali annue, stabilite dal Consiglio Direttivo;
- b) dai proventi delle attività di interesse generale;
- c) da eventuali entrate derivanti da attività di natura "diversa";
- d) da ogni altro contributo, ivi compresi donazioni, lasciti e rimborsi dovuti a convenzioni, che soci, non soci, enti pubblici o privati diano per il raggiungimento dei fini dell'Associazione.

L'Associazione può, inoltre, effettuare tutte le operazioni economiche previste dalla legge, sempre che siano strumentali al perseguimento delle finalità istituzionali.

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitali durante la vita dell'Associazione stessa, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

ORGANI DELL'ASSOCIAZIONE

Art. 10 - (Organi)

Sono organi dell'Associazione:

- a) l'Assemblea dei soci;
- b) il Consiglio Direttivo;
- c) il Presidente;
- d) l'Organo di controllo e l'organo di revisione (al verificarsi dei presupposti previsti dalla legge).

ASSEMBLEA DEI SOCI

Art. 11 - (Funzioni)

L'Assemblea regolarmente costituita rappresenta l'universalità degli associati e le sue deliberazioni adottate in conformità alla legge e al presente statuto obbligano tutti gli associati.

L'Assemblea è il massimo organo deliberante.

In particolare, l'Assemblea ha il compito:

- a) di esaminare i problemi di ordine generale e di fissare le direttive per l'attività dell'Associazione, nonché di discutere e di deliberare in merito all'attività sociale;
- b) di nominare e revocare i membri del Consiglio Direttivo, dell'Organo di controllo e l'organo di revisione;
- c) di deliberare sulle responsabilità degli organi sociali e di promuovere eventuali azioni di responsabilità nei loro confronti;
- d) di approvare il bilancio consuntivo annuo;
- e) di deliberare sulle modifiche dello statuto dell'Associazione e sull'eventuale scioglimento dell'Associazione stessa e sulla nomina del/dei liquidatore/i;
- f) di approvare il bilancio sociale nei casi in cui per legge dovesse essere predisposto;

g) di determinare il compenso per i membri del Consiglio direttivo, dell'Organo di controllo e dell'organo di revisione, proporzionato all'attività svolta, alle responsabilità assunte e alle specifiche competenze e comunque non superiori a quelli previsti in enti che operano nei medesimi o analoghi settori e condizioni come previsto dall'art. 8 comma 3 lett. a) del Codice del Terzo Settore, e osservando anche le altre disposizioni in materia;

h) approvare eventuali regolamenti predisposti dal Consiglio direttivo;

i) deliberare sugli altri oggetti attribuiti dalla legge, dall'atto costitutivo o dallo statuto alla sua competenza.

Art. 12 - (Convocazione)

L'Assemblea è convocata presso la sede sociale o altrove, purché nel territorio provinciale, almeno una volta l'anno, entro il mese di aprile.

Essa deve, inoltre, essere convocata ogni qualvolta ciò venga richiesto dal Presidente dell'Associazione, dal Consiglio Direttivo o da almeno un decimo dei soci.

La convocazione è fatta dal Presidente dell'Associazione o da persona dallo stesso a ciò delegata, mediante comunicazione scritta in formato cartaceo, PEC, e-mail con conferma di recapito o con altri strumenti di messaggistica telematica. Viene spedita agli associati o consegnata a mano almeno otto giorni prima della data della riunione, oppure affissa come avviso di convocazione ed esposta presso la sede sociale, almeno otto giorni prima della data della riunione. Nella convocazione dovranno essere specificati l'ordine del giorno, la data, il luogo e l'ora dell'adunanza, sia di prima, che di eventuale seconda convocazione. L'Assemblea può essere convocata in seconda convocazione in ora successiva dello stesso giorno della prima convocazione.

Art. 13 - (Svolgimento dell'Assemblea)

Hanno diritto di intervenire all'Assemblea tutti i soci in regola con il versamento della quota sociale. Essi possono farsi rappresentare da altro socio mediante delega scritta. Non è ammessa più di una delega per ciascun socio.

L'assemblea può essere svolta anche mediante sistemi di collegamento audio/video che consentano la comunicazione a distanza, purché sia possibile verificare l'identità dell'associato che partecipa e vota.

Art. 14 - (Quorum costitutivo e deliberativo)

Ogni socio ha diritto a un voto. Le deliberazioni dell'Assemblea in prima convocazione sono prese a maggioranza di voti e con la presenza fisica o con delega di almeno la metà degli associati.

In seconda convocazione, le deliberazioni sono valide a maggioranza, qualunque sia il numero degli intervenuti presenti fisicamente o con delega.

Nel conteggio della maggioranza dei voti non si tiene conto degli astenuti.

Per la modificazione del presente statuto o per deliberare lo scioglimento dell'Associazione e la devoluzione del suo patrimonio, occorre il voto favorevole di almeno i tre quarti degli associati.

L'Assemblea è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in sua assenza, del vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da un membro del Consiglio Direttivo, designato dalla stessa Assemblea.

Le funzioni di Segretario sono svolte dalla persona nominata dal Presidente dell'Assemblea.



1 numero

Le funzioni di Segretario sono svolte dalla persona nominata dal Presidente dell'Assemblea.

I verbali dell'Assemblea saranno redatti dal Segretario e firmati dal Presidente e dal Segretario stesso.

CONSIGLIO DIRETTIVO

Art. 15 - (Funzioni)

Il Consiglio Direttivo è composto da un numero di membri non inferiore a tre e non superiore a sette scelti tra i soci. L'Assemblea elegge il Consiglio Direttivo, determinando di volta in volta il numero dei componenti.

Il Consiglio Direttivo ha il compito di attuare le direttive generali stabilite dall'Assemblea e di promuovere ogni iniziativa volta al conseguimento degli scopi sociali.

Al Consiglio Direttivo compete, inoltre:

- di assumere tutti i provvedimenti necessari per l'amministrazione ordinaria e straordinaria, l'organizzazione e il funzionamento dell'Associazione, l'assunzione eventuale di personale dipendente e avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo esclusivamente nei limiti necessari al loro regolare funzionamento oppure occorrenti a qualificare o specializzare l'attività da esse svolta;
- di predisporre il progetto di bilancio consuntivo dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea;
- di predisporre - qualora sia obbligatorio per legge - il bilancio sociale dell'Associazione, sottoponendolo poi all'approvazione dell'Assemblea;
- di stabilire le quote annuali dovute dai soci;
- deliberare in tema di esclusione dei soci;
- predisporre regolamenti nel caso fosse necessario regolare aspetti pratici o particolari.

Il Consiglio Direttivo può demandare a uno o più consiglieri lo svolgimento di determinati incarichi e delegare a gruppi di lavoro lo studio di problemi specifici.

Art. 16 - (Composizione)

Il Consiglio Direttivo nomina tra i suoi membri il Presidente dell'Associazione e il vicepresidente.

Art. 17 - (Rinnovo delle cariche)

I membri del Consiglio Direttivo durano in carica tre anni e sono rieleggibili. - Se vengono a mancare uno o più consiglieri, questi vengono sostituiti dalla prossima assemblea regolarmente convocata e rimangono in carica fino alla scadenza del mandato del Consiglio Direttivo vigente.

In ogni caso, i nuovi consiglieri scadono insieme a quelli che sono in carica all'atto della loro nomina.

Se venissero a mancare consiglieri regolarmente eletti dall'Assemblea in numero superiore alla metà, il Presidente deve convocare l'Assemblea per nuove elezioni.

Art. 18 - (Convocazione)

Il Consiglio Direttivo si riunisce su invito del Presidente ogni qualvolta se ne dimostri l'opportunità, oppure quando ne facciano richiesta scritta almeno due membri del Consiglio stesso.

Ogni membro del Consiglio Direttivo dovrà essere invitato alle riunioni almeno tre giorni prima; solo in caso di urgenza, il Consiglio Direttivo potrà essere convocato nelle ventiquattro ore.

L'avviso di convocazione dovrà indicare gli argomenti posti all'ordine del giorno.

Art. 19 - (Svolgimento delle riunioni)

Per la validità della riunione del Consiglio Direttivo, è necessaria la presenza della maggioranza dei membri dello stesso.

La riunione è presieduta dal Presidente dell'Associazione o, in caso di sua assenza dal vicepresidente o, in assenza di quest'ultimo, da altro membro del Consiglio più anziano per età.

Le funzioni di segretario dell'adunanza possono essere svolte anche da un non consigliere.

Le deliberazioni sono prese a maggioranza di voti; in caso di parità la delibera non viene approvata.

Delle deliberazioni stesse sarà redatto verbale, sottoscritto dal Presidente e dal Segretario.

PRESIDENTE

Art. 20 - (Funzioni)

Il Presidente, eletto dal Consiglio Direttivo, ha la legale rappresentanza dell'Associazione nei confronti dei terzi e in giudizio; firma gli atti e quanto occorra per l'esplicazione degli affari che vengono deliberati dal Consiglio Direttivo.

Il Presidente sorveglia il buon andamento amministrativo dell'Associazione; cura l'osservanza del presente Statuto e dei regolamenti.

Il Presidente convoca e presiede le sedute del Consiglio Direttivo e dell'Assemblea dei soci, curando l'esecuzione delle relative deliberazioni e adottando, nei casi di urgenza, ogni provvedimento opportuno, che sottoporrà alla ratifica da parte del Consiglio Direttivo alla prima riunione.

Spettano al Presidente tutti i poteri che il Consiglio Direttivo delibererà di assegnargli.

Nei casi di decesso, dimissioni, decadenza, permanente impedimento del Presidente, ne fa le veci, il Vicepresidente, fino all'elezione del nuovo Presidente sempre da parte del Consiglio direttivo.

ORGANO DI CONTROLLO

Art. 21 - (Nomina e regole di funzionamento)

L'organo di controllo, anche monocratico, è nominato dall'Assemblea nei casi e nei modi previsti dall'art. 30 del D. Lgs. 117/2017 e dura in carica per un triennio.

L'organo di controllo:

- vigila sull'osservanza della legge, dello statuto e sul rispetto dei principi di corretta amministrazione;
- vigila sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile e sul suo concreto funzionamento;
- esercita compiti di monitoraggio dell'osservanza delle finalità civiche, solidaristiche e di utilità sociale;
- attesta che il bilancio sociale sia stato redatto in conformità alle linee guida di cui all'articolo 14 del D.Leg. 117/17.

Può esercitare, al superamento dei limiti stabiliti dal D.Lgs. 117/17 all'art. 31, la revisione legale dei conti. In tal caso è costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

Il componente dell'organo di controllo può in qualsiasi momento procedere ad atti di ispezione e di controllo e, a tal fine, può chiedere agli amministratori notizie sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.



Handwritten signature

Handwritten signature

L'ORGANO DI REVISIONE

Art. 22 (nomina)

È nominato nei casi e nei modi previsti dall'art. 31 del D. Lgs 117/2017 ed è formato da un organo di revisione iscritto al relativo registro.

ESERCIZI SOCIALI

Art. 23 - (Durata)

Gli esercizi sociali si chiudono il 31 dicembre di ogni anno e il Consiglio Direttivo predisporrà il progetto di bilancio, che dovrà essere presentato all'Assemblea per l'approvazione, entro quattro mesi dalla data di chiusura dell'esercizio sociale.

È fatto divieto all'Associazione di distribuire, anche in modo indiretto, eventuali utili o avanzi di gestione, nonché fondi, riserve o capitale, durante la vita dell'Associazione, a meno che la destinazione o la distribuzione non siano imposte per legge.

L'Associazione si impegna a impiegare gli eventuali utili o avanzi di gestione per la realizzazione delle attività di interesse generale e di quelle di natura diversa.

SCIoglimento

Art. 24 - (Destinazione del patrimonio)

In caso di scioglimento, il patrimonio dell'Associazione non potrà essere diviso tra i soci, ma in base a decisione dell'Assemblea, sarà interamente devoluto ad altri enti del Terzo settore operanti in identico o analogo ambito, applicando quanto disposto dall'art. 9 D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e successive modificazioni, salvo diversa destinazione imposta dalla legge vigente al momento dello scioglimento.

La devoluzione del patrimonio dovrà avvenire, previo parere positivo dell'Ufficio di cui all'art. 45, comma 1, del Codice del Terzo Settore e salvo diversa destinazione imposta dalla legge, ad altri enti del Terzo settore o, in mancanza, alla Fondazione Italia Sociale, secondo quanto previsto dall'art. 9 del Codice del Terzo Settore.

Art. 25 - (Patrimonio)

Il patrimonio sociale è costituito:

- a) da beni mobili ed immobili che diverranno proprietà dell'associazione;
- b) da eventuali fondi di riserva costituiti con le eccedenze di bilancio;
- c) da eventuali erogazioni, donazioni e lasciti effettuati da soci, privati o da Enti;
- d) il patrimonio di cui devono disporre le associazioni con personalità giuridica.

Art. 26 - (Rinvio)

Per quanto non previsto dal presente Statuto, si fa riferimento alle vigenti disposizioni legislative in materia, con particolare riferimento al codice civile, nonché al D.Lgs. 3 luglio 2017, n. 117, e successive modificazioni.